

Circolare Ministero della Sanita n. 133 del 2 agosto 1967. — Visus minimo richiesto per gli operai addetti alle operazioni relative ai gas tossici (artt. 27 e 35 del Regolamento speciale concernente i gas tossici R.D. 9 gennaio 1927, n. 147).

Come è noto l'art. 27 del Regolamento citato in oggetto stabilisce i minimi di visus richiesti per gli operai addetti alle operazioni di impiego dei gas tossici. Tali limiti sono fissati in 14/10 complessivi per i due occhi secondo la tavola di Snellen purché da un occhio il visus non sia inferiore a 5/10.

Non è previsto nel disposto sopracitato che tali limiti di visus possano essere raggiunti con l'impiego di lenti di correzione.

Questo Ministero sollecitato da più parti per un riesame della questione, al fine di una più moderna interpretazione di tale articolo di legge, ha interpellato il Consiglio superiore di Sanita.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha interessato questa amministrazione e il Ministero dell'Interno perché nella emananda nuova normativa sia tenuto conto, ai fini della pubblica incolumità degli stessi operai addetti all'impiego dei gas tossici, che i limiti minimi di visus, raggiungibili con l'impiego di idonee lenti di correzione, abbiano una diversa prescrizione per quanto riguarda il rilascio della patente di abilitazione, rispetto a quanto dovrebbe essere richiesto in sede di revisione periodica delle patenti stesse, stabilite dall'art. 35 del predetto regolamento.

Le considerazioni del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale appaiono valide, ed analoghi criteri in tema di requisiti minimi di visus sono seguiti dal regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale (art. 483).

Le SS.LL. si atterranno pertanto rigidamente a quanto dispone l'art. 27 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, in tema di requisiti visivi richiesti per ottenere il certificato medico di idoneità per l'impiego di gas tossici, e pertanto i limiti di visus complessivo di 14/10 secondo la tavola di Snellen, purché non inferiore a 5/10 da un occhio dovranno essere raggiunti senza l'impiego di lenti di correzione.

Invece in sede di revisione delle patenti stesse le SS.LL. dovranno adottare il criterio che l'acutezza visiva prescritta dall'art. 27 può essere raggiunta con l'impiego di idonee lenti di correzione.

Come è noto l'acutezza visiva si riduce in genere con il progredire dell'età e motivi di carattere sociale o pratico legati all'utilizzazione di personale qualificato ed esperto nel campo dell'impiego di gas tossici consigliano l'adozione di tale discriminazione sul requisito del visus.